

Le Sezioni Unite sulla prevenienza ed il principio di scindibilità soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione

Rendiamo qui disponibile la recente ordinanza delle [Sezioni Unite, n. 23675 del 6.11.2014](#), con la quale viene data risposta al quesito posto dall'ordinanza interlocutoria n. 22545 del 2013 della sezione VI della Corte di Cassazione (su cui v. **Vol. I, p. 357**), e relativo alla possibilità, ai fini dell'individuazione del processo preveniente, di fare applicazione del c.d. principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, in forza del quale la notificazione si ritiene perfezionata per il notificante nel momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, e non nel successivo momento in cui l'atto giunge al destinatario della notifica stessa.

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite (che non ci vede pienamente concordi, per le ragioni già esposte nel luogo sopra citato) esclude che il c.d. principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione possa operare in relazione agli effetti “bilaterali”, che devono invece prodursi per entrambe le parti nel medesimo momento. Tra gli “effetti processuali bilaterali” rientra anche, secondo le Sez. Un., quello della pendenza della lite, ai fini anche del vaglio della prevenienza. Il c.d. principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica, invece, viene confermato operante in relazione alle sole decadenze o di altri impedimenti che si possono verificare distintamente a carico di ciascuna parte.